

STATUTO

**COOPERATIVA L'AURORA -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRAPANI TP VIA MARSALA 23

Numero REA: TP - 188188

Codice fiscale: 02666340811

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-08-2017 - Statuto completo	2
--	---

Alleg. A'
al n. 482 Rep.
al n. 371 Racc.

```
===== STATUTO =====
===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - QUALIFICA - OGGETTO =====
===== ART.1 (Denominazione e Sede) =====
Ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n.381 (disciplina delle
cooperative sociali) e retta dai principi della mutualità
così come legislativamente fissati, è vigente una Cooperati-
va Sociale denominata: "COOPERATIVA L'AURORA - COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS", con sede in Trapani. =====
Ai fini della sua disciplina, la Cooperativa intende adotta-
re, come invero adotta, ai sensi dell'art.2522 C.C., le nor-
me della Società a responsabilità limitata se ed in quanto
compatibili. =====
Ove venissero nel tempo superati i limiti previsti dal-
l'art.2519, comma 2 C.C., la Cooperativa avrà l'obbligo di
modificare lo statuto per adeguarsi alle disposizioni della
Società per Azioni, in quanto compatibili. =====
===== ART.2 (Responsabilità per le obbligazioni sociali) =====
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa
con il suo patrimonio ai sensi dell'art.2518 C.C. =====
===== ART.3 (Domicilio dei Soci) =====
Per ogni rapporto con la Cooperativa, il domicilio dei Soci
è quello risultante dai libri sociali. =====
===== ART.4 (Durata) =====
La durata è fissata al 31 dicembre 2100. =====
===== ART.5 (Mutualità prevalente) =====
La Cooperativa sociale si propone di operare nel pieno ri-
spetto della precitata Legge n.381/1991. Pertanto, ai sensi
dell'art.111-septies delle Disposizioni di Attuazione C.C.,
ad essa compete la qualifica di Cooperativa a mutualità pre-
valente, indipendentemente dai requisiti fissati dal-
l'art.2513 C.C. =====
Ai sensi dell'art.2514 C.C., trattandosi di cooperativa a mu-
tualità prevalente, vengono fissate e devono essere osserva-
te le seguenti prescrizioni: =====
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore
all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-
to di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente
versato; =====
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti
in sottoscrizione ai Soci cooperatori in misura superiore a
due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividen-
di; =====
c) il divieto di distribuire le riserve fra i Soci cooperato-
ri; =====
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della
Società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il
capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-
perazione. =====
===== ART.6 (Qualifica di ONLUS) =====
```



Carlo Delia
Giovanni Bellano
Giuseppe Oliverio
Renato Lauro

La Cooperativa sociale è considerata comunque anche come ON-LUS, ai sensi dell'art.10, comma 8 della Legge 4 dicembre 1997 n.460. =====

ART.7 (Oggetto Sociale) =====

La Cooperativa, nell'operare secondo i principi della mutualità e senza fini di speculazione privata, ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, secondo le previsioni della legge n. 381/91 in materia di cooperazione sociale attraverso la gestione di servizi socio-educativi. Per la gestione dei servizi di tipo "A", la Cooperativa in particolare si prefigge, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni e nei limiti di legge, di: =====

- Gestione di centri diurni, centri socio-educativi, centri semi-residenziali e residenziali, quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo: comunità alloggio, comunità socio sanitarie, strutture di prima accoglienza e servizi di formazione all'autonomia, case di riposo per disabili, anziani, minori e tutti coloro che sono riconosciuti dalla legge o dalla società in stato di emarginazione e/o di svantaggio sociale; =====
- Servizi di assistenza scolastica ai portatori di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado; =====
- Gestione di servizi domiciliari di tipo assistenziale, riabilitativo, infermieristico, animativo, educativo o di sostegno psicologico, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza sia pubbliche che private; =====
- Progettazione e gestione di percorsi formativi e/o gruppi di auto-aiuto inerenti allo sviluppo psicologico della persona e allo sviluppo pedagogico della famiglia; =====
- Progettazione e gestione di incontri formativi e prevenzione per neo-mamme o coppie, per gestire consapevolmente momenti di crisi e di difficoltà; =====
- Progettazione e gestione, per conto proprio o terzi, di sportelli e spazi di accoglienza e/o orientamento scolastico, legislativo, lavorativo, di mediazione socio-culturale; =====
- Attività di sostegno psicologico, di riabilitazione, counselling, di mediazione sociale e culturale, di psico-diagnostica e perizie psicologiche; =====
- Servizi di mediazione al lavoro a favore di soggetti riconosciuti dalla legge come svantaggiati o comunque portatori di disagio sociale; =====
- Attività sociale, aggregative ed educative per minori, adolescenti, giovani, adulti; =====
- Gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere educativo e animativo, ricreativo e culturale, finalizzate al miglioramento della qualità della vita, quali ad esempio centri estivi, o centri di arteterapia, di musicoterapia e ippoterapia; =====

- Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero ed attività di turismo sociale; =====

- Progettazione e gestione di servizi all'infanzia, quali ad esempio attività di asili nido, baby parking e scuola materna; =====

- Attività di ricerca scientifica, studio e valutazione, anche con la previsione di iniziative editoriali sui temi dell'integrazione sociale, della prevenzione del disagio e dell'equilibrio psico-fisico della persona; =====

- Organizzare e gestire corsi, lezioni, seminari, dibattiti e conferenze per la formazione, l'aggiornamento, il perfezionamento professionale e la specializzazione, per i soci e non, per singole figure professionali o per il personale di enti pubblici e privati con la finalità di promuovere lo sviluppo della conoscenza e delle competenze professionali; =====

- Sensibilizzazione e animazione della comunità sociale per aumentare la disponibilità e la consapevolezza in favore delle persone in stato di bisogno; =====

- Progettazione e gestione di percorsi finalizzati alla crescita psicosociale, alla valorizzazione della cultura della diversità, al sostegno dell'espressione relazionale tra individui dalle differenti potenzialità psichiche fisiche e sensoriali, da sviluppare anche in partenariato con Enti, Organizzazioni, università anche private, associazioni e altro, con personalità giuridiche a carattere pubblico e/o privato, residenti nel territorio nazionale e transnazionale, con specifico riferimento - inoltre - alla partecipazione ad azioni comunitarie di programmazione ed intervento sociale; =====

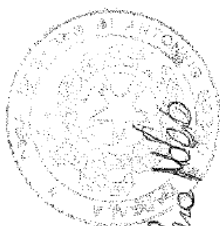
- Promuovere la cultura dello sport a vantaggio dei diversamente abili, di portatori di svantaggio sociale intesi secondo la nomenclatura giuridica e degli anziani, per scopi e finalità di partecipazione sociale e riabilitative; =====

- Trait d'union tra attori sociali al fine di favorire la cultura della solidarietà e dello scambio rivolto alla crescita professionale ed alla circolazione della cultura della conoscenza di prassi e teorie innovative che garantiscano il know-how nelle azioni di cui la cooperativa si fa garante; =====

- Azioni di solidarietà sociale a sfondo pedagogico, psicologico, giuridico, volte a garantire forme migliorative di partecipazione sociale rivolte a tutti gli attori che insistono sul territorio nazionale, prevedendo anche il sostegno espresso attraverso sponsorizzazioni, ats (associazioni temporanee di scopo) e/o forme implicite o esplicite di aiuto. =====

La cooperativa è facultata ad acquisire finanziamenti, sia a titolo fruttifero, che infruttifero, presso i propri soci per il conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art.11 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n.385 e nei limiti prefissati dalla delibera C.I.C.R. del 19 luglio 2005, salvo ulteriori determinazioni legislative e/o ministeriali. =====

La Cooperativa, per l'espletamento della sua attività, potrà



Alvinio
Riccardo

Giuseppe

Giovanni Bellano

Valentina

Andrea

stabilire convenzioni con enti locali, con l'Amministrazione comunale, con il Ministro di Grazia e Giustizia per i Minorenni, con il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, con il Sistema Sanitario Locale e con altre Amministrazioni, Enti ed Istituzioni; potrà richiedere ed avvalersi di contributi, agevolazioni, provvidenze ed interventi disposti da enti comunitari, statali, regionali, subregionali, da Enti in genere e da privati. =====

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Cooperativa potrà, strumentalmente, compiere - nel rispetto delle leggi vigenti - tutti gli atti e le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, ritenuti necessari o utili a tal fine, specificandosi - per quanto riguarda l'attività finanziaria - che la Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre Società ed Aziende, prestare fidejussioni e garanzie reali e svolgere attività di finanziamento in genere, ma solo in via strumentale e in via non prevalente, per la realizzazione dell'oggetto sociale, con espressa esclusione di ogni esercizio nei confronti del pubblico. =====

La Cooperativa, per agevolare la realizzazione dell'oggetto sociale, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedura di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. =====

===== ART.8 (Autofinanziamenti) =====

La Società è facultata ad acquisire finanziamenti (sia a titolo fruttifero che infruttifero, con obbligo di rimborso) presso i propri Soci per il conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art.11 del D.Lgs. 1.9.1993 n.385 (T.U. Leggi in materia bancaria e creditizia), e nei limiti prefissati dalla delibera CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 19 luglio 2005 (ove applicabile), salvo ulteriori determinazioni legislative e/o ministeriali in proposito. =====

Il rimborso dei finanziamenti va effettuato nel rispetto di quanto disposto dall'art.2467 C.C. =====

===== - SOCI - =====

===== ART.9 (Soci: numero minimo) =====

Il numero dei Soci è illimitato e variabile, non inferiore a nove, ma, ai sensi dell'art.2522 C.C., il numero è di almeno tre Soci quando i medesimi siano persone fisiche e la Cooperativa adotti le norme della Società S.r.l.. =====

===== ART.10 (Requisiti soggettivi dei Soci) =====

Possono essere Soci quanti posseggano attitudini o preparazione professionale, che siano tali da consentire loro di partecipare direttamente all'esercizio e sviluppo della Cooperativa. =====

Possono peraltro essere ammessi come Soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al

buon funzionamento dell'impresa sociale. =====
Oltre ai Soci ordinari, sono iscrivibili quanti altri inten-
dano prestare la loro attività gratuitamente, in qualità di
"Soci Volontari". =====
Essi saranno iscritti in un'apposita sezione del libro Soci
ed il loro numero non può superare la metà del numero com-
plessivo dei Soci. =====
E' consentita infine anche la presenza di Soci Sovventori e
la Cooperativa sarà tenuta a rispettare la normativa dispo-
sta dalla legge 31 gennaio 1992 n.59, art.4. =====
===== ART.11 (Domanda di Ammissione) =====
Chi intende essere Socio dovrà presentare domanda scritta al-
l'Organo Amministrativo, dichiarando: =====
a) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, re-
sidenza e codice fiscale; =====
b) l'entità della quota che egli intende sottoscrivere. =====
Sull'accoglimento o rigetto della domanda, delibererà l'Orga-
no Amministrativo entro sessanta (n.60) giorni. =====
La delibera deve essere congruamente motivata, avuto riguar-
do all'attività economica svolta dalla Società e allo spiri-
to cooperativistico e comunque escludendosi ogni criterio di-
scriminatorio. =====
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-
sato; essa diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei
Soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effet-
tuati i versamenti di cui al successivo Art.12. =====
Trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di ammis-
sione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la
delibera diventerà inefficace. =====
Ove la domanda di ammissione non sia stata accolta, il ri-
chiedente può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assem-
blea, ai sensi dell'art.2528 C.C. =====
===== ART.12 (Obblighi dei Soci) =====
Ogni Socio è tenuto: =====
a) a pagare la tassa di ammissione, una tantum, nella misura
che sarà determinata - ai sensi dell'art.2528, comma 2, C.C.
- di anno in anno dall'Assemblea in sede di approvazione del
bilancio; =====
b) a versare l'importo della quota sottoscritta. =====
A tal uopo, si specifica che - ai sensi dell'art.2525 C.C. -
le quote possono essere di diverso ammontare e che il valore
nominale della quota non può essere inferiore ad Euro 25,00
(venticinque virgola zero zero) e che, salvo che la legge
non preveda diversamente, nessun Socio può possedere una quo-
ta di importo complessivo superiore ad Euro 100.000,00 (cen-
tomila virgola zero zero); =====
c) a cooperare per il proficuo svolgimento delle attività so-
ciali; =====
d) a mettere a disposizione - in quanto Socio Cooperatore -
la propria capacità professionale ed il proprio lavoro in re-



Donato Valentini Giovanni Bellarosa Giuseppa Oliverio Riccardo Pirovano

lazione alle concrete esigenze della Cooperativa, come previsto nel rapporto di lavoro da instaurarsi con la Cooperativa stessa, ai sensi dell'Art.13 del presente Statuto; =====
e) ad osservare puntualmente il presente statuto sociale, le norme del regolamento interno ed ogni deliberazione legalmente adottata dagli organi sociali. =====
==== ART.13 (Rapporto Associativo e Rapporti di Lavoro) ====
Accanto al rapporto associativo, il Socio, al fine del raggiungimento degli scopi mutualistici, instaura e stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita. =====
In proposito, si applicano le norme di cui alla Legge 3 aprile 2001 n.142 (sulla revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del Socio lavoratore) e successive disposizioni, per quanto riguarda i diritti individuali e collettivi del Socio lavoratore e il trattamento economico a lui spettante. =====
In tema di obblighi previdenziali ed assicurativi, la Cooperativa si conformerà a quanto specificatamente disposto dalle norme vigenti in materia. =====
Se vi sono "Soci Volontari", si rinvia a quanto disposto dall'art.2 della precitata Legge n.381/1991. =====
I rapporti di lavoro saranno disciplinati e definiti dal Regolamento previsto dall'Art.6 della precitata Legge 3 aprile 2001, n.142, predisposto dall'Organo Amministrativo e approvato dall'Assemblea. =====
In Particolare, il Regolamento dovrà contenere: =====
a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili nell'ipotesi di rapporto di lavoro subordinato; =====
b) per tutti i tipi di rapporto di lavoro, le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei Soci, tenuto conto della organizzazione aziendale della Cooperativa e dei profili professionali dei Soci; =====
c) il richiamo normativo alla Legge vigente per i casi di rapporti di lavoro non subordinato; =====
d) l'attribuzione all'Assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale; =====
e) l'attribuzione all'Assemblea della facoltà di deliberare un piano di avviamento, nei termini e con le modalità stabilite da appositi accordi collettivi tra le Associazioni Nazionali del Movimento Cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori. =====
==== ART.14 (Parità di Trattamento) =====
Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento. =====
==== ART.15 (Diritto ai Ristorni) =====
Il Socio Cooperatore, giusta art.2545-sexies C.C., ha diritto ai ristorni, sulla base del risultato di esercizio, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutuali-

stici, nel rispetto dei limiti fissati della normativa vigente in materia. =====

===== ART.16 (Società ed Acquisti di quote proprie) =====
E' consentito alla Società l'acquisto delle proprie quote, ai sensi dell'art.2529 C.C. =====

===== ART.17 (Cessione di Quote Sociali) =====
Il Socio cooperatore non può cedere la sua quota per atto tra vivi, se non previo nulla-osta espresso dall'Organo Amministrativo. =====

Circa la procedura da seguire da parte del Socio che intende trasferire la sua quota, si fa rinvio all'art.2530 C.C. =====
Contro il diniego, il Socio potrà avvalersi della clausola compromissoria di cui all'art.48 del presente Statuto. =====

===== ART.18 (Morte del Socio) =====
In caso di morte di un Socio, gli eredi hanno facoltà di subentrargli, in conformità di quanto disposto dall'art.2534 C.C., 2° e 3° comma. =====

L'Organo Amministrativo si attiverà per conoscere se gli eredi intendano esercitare detta facoltà. =====
Il subingresso avrà effetto retroattivo, a far data dalla morte del de cuius. =====

Per l'ammissione a Socio, occorrerà comunque la apposita delibera dell'Organo Amministrativo, che dovrà solo verificare la sussistenza dei requisiti richiesti in capo all'erede, esclusa ogni facoltà discrezionale di rifiutare l'iscrizione dell'aspirante al subingresso. =====

===== ART.19 (Recesso del Socio) =====
Il Socio ha diritto di recedere quando non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali ed in tutti i casi previsti dalla Legge. =====

Ai sensi del combinato disposto degli Artt.2532 e 2473 C.C., compete in ogni caso diritto di recesso ai Soci che non abbiano consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci a norma dell'art.2468, quarto comma, C.C. =====

Compete inoltre diritto di recesso anche nel caso in cui il Socio non abbia consentito al trasferimento della sede sociale in altro luogo, in cui sia estremamente difficoltoso per quel socio il perseguimento del rapporto mutualistico. =====

===== ART.20 (Data di efficacia del recesso) =====
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata alla Società. =====
L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, accettandola o respingendola, e dandone



Antonio
Giovanni Belano
Giuseppe
Alaino
Nicola

immediata comunicazione al Socio. In caso di recesso non accettato, il Socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà avvalersi della clausola compromissoria di cui all'Art.48 del presente Statuto. =====
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata A.R. =====
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =====
===== ART.21 (Esclusione) =====
Può essere escluso il Socio: =====
a) se egli venga meno, senza giustificati motivi, agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Socio, in specie alla osservanza delle deliberazioni sociali legalmente adottate e delle norme dei regolamenti interni e agli impegni a qualunque titolo assunti verso la Cooperativa e sempre che ciò costituisca inadempimento grave, ai sensi dell'art.1455 C.C.; =====
b) in ogni altro caso previsto dagli artt.2286 e 2288 comma 1°, C.C. =====
===== ART.22 (Procedimento di esclusione) =====
L'esclusione non può aver luogo se non quando, trascorsi trenta giorni dalla intimazione a rimuovere l'inadempienza, il Socio continuasse a restare inadempiente. =====
L'esclusione va deliberata dall'Assemblea col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci, escluso dal computo il Socio da sanzionare. =====
La delibera deve essere congruamente motivata in ordine ai fatti specifici che la hanno determinata. =====
L'esclusione sarà comunicata al Socio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed avrà effetto decorso sessanta (60) giorni, ai sensi dell'art.2533, 3° comma C.C. =
Lo scioglimento del rapporto sociale determina contestualmente anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. =
===== ART.23 (Ricorsi sulla perdita di qualità di Socio) =====
Contro i provvedimenti societari relativi al recesso e alla esclusione è ammesso avvalersi della clausola compromissoria, ai sensi del successivo Art.48, entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione al Socio, a pena di decadenza. =====
Il ricorso non ha effetto sospensivo. =====
===== ART.24 (Liquidazione della quota) =====
Al Socio recedente o escluso ed agli eredi del Socio defunto, spetta - ai sensi dell'art.2535 C.C. - la liquidazione della sua quota, stabilendosi al riguardo che il rimborso della quota va fatto al suo valore nominale e che spettano altresì i dividendi maturati (calcolati a norma dell'art.2514 C.C.) relativi al bilancio dell'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto societario limitatamente a quel Socio. =====

La tassa di ammissione non è mai rimborsabile. =====
Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. =====
= ART.25 (Responsabilità del Socio che cessa di essere tale) =
Il Socio che cessa di far parte della Società risponde verso di essa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata. =====
===== - ASSEMBLEE - =====
===== ART.26 (Obbligatorietà delle delibere) =====
L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità di Legge e di Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorchè assenti o dissenzienti. =====
Per le materie di sua competenza, si fa rinvio all'art.2479 C.C. =====
Nei casi di legge, o quando sia ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale sarà redatto da un Notaio designato dallo stesso Presidente. =====
===== ART.27 (Verbale di Assemblea) =====
Le deliberazioni delle Assemblies devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. ==
Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e i voti spettanti a ciascuno di essi; deve altresì indicare le modalità e i risultati delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. =====
Nel Verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. =====
Il Verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione. =====
Le delibere dell'Assemblea devono essere riportate senza indugio nel Registro "Decisioni dei Soci", ai sensi dell'art.2478 C.C. =====
===== ART.28 (Modifiche statutarie e loro pubblicità) =====
Le modificazioni statutarie sono deliberate dall'Assemblea a norma dell'Art.2479 bis C.C. =====
Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni si effettueranno alla stregua di quanto disposto dall'art.2436 C.C. =====
===== ART.29 (Convocazione - Organo competente) =====
L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo (Consiglio nella sua collegialità, ovvero Amministratore Unico), ogniquale volta esso lo ritenga opportuno. =====
E' in potere della minoranza costituita da tanti Soci che rappresentino almeno un terzo (1/3) dei voti spettanti a tutti i Soci, richiedere la convocazione dell'Assemblea. =====
Ove l'Organo Amministrativo non vi provveda entro quindici

(15) giorni, ciascuno dei Soci richiedenti potrà provvedere direttamente alla convocazione. =====

===== ART.30 (Modalità di convocazione) =====

La convocazione è fatta mediante avviso spedito ai Soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata o consegnata a mani proprie, nella quale lettera devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione potrà essere comunicato anche mediante telegramma, fax e posta elettronica certificata. =====

In tale comunicazione potrà essere indicata la data di eventuale seconda convocazione (che non potrà mai tenersi nello stesso giorno della prima convocazione). =====

Le adunanze si terranno nella sede sociale o in altra sede idonea specificata nell'avviso di convocazione, purché in territorio della Repubblica Italiana. =====

===== ART.31 (Assemblea totalitaria) =====

In mancanza di formale convocazione, è tuttavia validamente costituita l'Assemblea in via totalitaria - ai sensi dell'art.2479 bis, ultimo comma, C.C. - quando siano presenti tutti i Soci e siano altresì presenti (o ne siano stati almeno informati) tutti gli Amministratori (ed i Sindaci, se nominati). =====

Tuttavia, in tali ipotesi, ciascun Socio può opporsi alla discussione degli argomenti. =====

Delle decisioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione ai componenti degli Organi non presenti. Agli atti sociali dovrà restare la prova della avvenuta informazione sia circa la prevista riunione, sia circa le decisioni assunte. =====

===== ART.32 (Presidenza dell'Assemblea) =====

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (ed in sua assenza dal Vice Presidente), assistito da un Segretario designato dall'Assemblea fra i Soci intervenuti. =====

In caso di assenza o di impedimento del soggetto su indicato, l'Assemblea eleggerà il proprio Presidente. =====

===== ART.33 (Intervento in assemblea - Delega del Socio assente) =====

Nelle Assemblee hanno diritto di voto tutti coloro che risultino iscritti da almeno novanta (90) giorni nel libro dei Soci e siano in regola con i pagamenti. =====

Ogni Socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della sua quota. =====

I Soci impediti o assenti possono farsi rappresentare mediante delega scritta e la relativa documentazione resta conservata agli atti sociali. =====

La delega va conferita solo in favore di altri Soci (anche se Amministratori). =====

Ciascun Socio può rappresentare non più di un altro Socio, se la compagine è costituita sino a nove (n.9) Soci, ovvero

non più di due (n.2) Soci, se la compagine è più numerosa. ==
La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'Assemblea. =====

===== ART.34 (Inizio dei lavori assembleari) =====
La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea (quorum costitutivo) viene fatta dal Presidente, all'inizio della riunione. =====

Una volta avvenuta tale constatazione, l'eventuale allontanamento di qualcuno degli intervenuti, verificatosi nel corso della adunanza per qualsiasi motivo, non paralizza i lavori dell'Assemblea, purché sussista la maggioranza dei voti necessari per deliberare (quorum deliberativo). =====
Tale maggioranza si determina in base al numero dei voti spettanti ai Soci. =====

===== ART.35 (Quorum costitutivi e deliberativi) =====
L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento di tanti Soci che rappresentino almeno la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci. =====

Non è ammesso il voto segreto. =====
Essa delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati; ma nei casi previsti dai numeri 4 e 5 dell'art.2479 comma 2° C.C. (ossia per le modificazioni dell'atto costitutivo e per le decisioni di compiere operazioni comportanti una sostanziale modificazione dei diritti dei Soci) è richiesto il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti i Soci. =====

Restano comunque salve le disposizioni di Legge che, per particolari decisioni, richiedano diverse specifiche maggioranze. =====

===== - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA - =====
===== ART.36 (Moduli di Gestione) =====

La Società può essere amministrata secondo i seguenti moduli:
A) da un Amministratore Unico; =====
B) da un Consiglio di Amministrazione composto da un massimo di cinque membri. =====

La nomina dell'Amministratore Unico e degli Amministratori spetta all'Assemblea, fatta eccezione per i primi Amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto dall'art.2542, ultimo comma, C.C. =====
La maggioranza degli Amministratori è scelta fra i Soci cooperatori. =====

===== ART.37 (Modalità della nomina degli Amministratori) =====
Spetta all'Assemblea nominare e determinare, di volta in volta, il numero e la durata dei componenti l'Organo Amministrativo e il modulo gestionale. =====

La durata dell'Organo Amministrativo, se l'Assemblea nulla dispone in proposito, si intende fissata sino a revoca o dimissioni. =====

===== ART.38 (Carica degli Amministratori: vicende) =====
Per le cause di ineleggibilità e di decadenza degli Ammini-

stratori e per la pubblicità della nomina e delle vicende riguardanti la carica (escluso il riferimento alla durata) si fa rinvio, nei limiti della compatibilità, a quanto disposto dagli artt. 2382, 2383 e 2385 C.C. =====
Per ogni Amministratore si applica il divieto di concorrenza, ex art. 2390 C.C., nonché i doveri e le responsabilità espressamente sanciti dall'Art. 2476 C.C. =====
Gli Amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in qualunque tempo. =====
Il Socio, che sia nel contempo Amministratore, decade automaticamente dalla sua carica, ove mai abbia a perdere per qualsiasi causa la qualità di Socio. =====
===== ART.39 (Gratuità dell'incarico) =====
All'Organo Amministrativo non spetta alcun compenso, salvo che i Soci decidano diversamente. =====
===== ART.40 (Poteri dell'Amministratore Unico) =====
Se la gestione compete ad un Amministratore Unico, a lui spettano i più ampi poteri per l'amministrazione della Società. =====
Tuttavia, in sede di nomina, possono essere fissati limiti ai suoi poteri. =====
Egli è scelto necessariamente fra i Soci. =====
ART.41 (Composizione e poteri del Consiglio di Amministrazione; Delibere consiliari) =====
Se la gestione compete ad un Consiglio di Amministrazione, valgono le seguenti regole: =====
a) gli Amministratori hanno i più ampi poteri per l'amministrazione della Società. Tuttavia in sede di nomina possono essere fissati limiti ai loro poteri; =====
b) il Consiglio è composto da un massimo di cinque membri. La maggioranza degli Amministratori è scelta fra i Soci Cooperatori, ovvero fra le persone indicate dai Soci Cooperatori-Persone Giuridiche; =====
c) il Consiglio - salva la competenza assembleare, in analogia a quanto previsto dall'Art.2380-bis C.C., u.c. - elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente, che avrà tutti i poteri del Presidente, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo; =====
d) il Consiglio potrà delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri (Amministratori Delegati), determinando i limiti della delega. In tal caso si applicheranno le disposizioni dettate al riguardo in tema di S.p.A.; =====
e) ove venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri (in caso di numero dispari) o la metà dei Consiglieri (in caso di numero pari), l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto. =====
In tale ipotesi, gli altri Consiglieri devono d'urgenza convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio; nel frattempo essi possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione. =====

Al di fuori di tale ipotesi, se vengano a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli per cooptazione e gli Amministratori così nominati resteranno in carica sino alla prossima Assemblea; =====

f) il Consiglio sarà convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, tutte le volte che lo si ritenga utile o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. =====

In quest'ultimo caso, ove il Presidente non vi provveda entro quindici (15) giorni, il Consiglio potrà essere convocato da qualsiasi Amministratore; =====

g) la convocazione sarà fatta a mezzo di lettera raccomandata o mediante comunicazione diretta a mani, ovvero anche mediante telegramma, fax e posta elettronica (e-mail), almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e, in caso di urgenza, almeno un giorno libero prima della riunione; =====

h) per la regolarità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. == Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti e con voto palese. A parità di voti prevarrà il voto del Presidente, se il Consiglio sia formato da più di due membri. =====

Ove il Consiglio sia formato solo da due membri e si verifichi voto discorde, il Consiglio dovrà immediatamente - al fine di evitare paralisi gestionale - rimettere la questione all'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art.2479 C.C., comma 1;

i) ove non vi sia stata la formale convocazione, le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono comunque valide se sono presenti tutti i Consiglieri in carica e se vi intervengono, o almeno ne siano stati informati, tutti i Sindaci effettivi (se nominati); =====

l) in via alternativa all'utilizzo del metodo collegiale (ossia per adunanza) e giusta quanto consentito dall'art.2475, 4° comma, C.C., la decisione potrà essere adottata - su iniziativa del Presidente - anche prescindendo da una formale convocazione e da consequenziale riunione con contestuale discussione e votazione; per cui potrà essere assunta anche mediante consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto; purchè si raggiunga il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori e purchè il consenso o l'adesione siano stati espressi entro sette giorni dalla ricezione della proposta oggetto di decisione. =====

Spetta al Presidente raccogliere i consensi ricevuti e comunicarne il risultato a tutti gli Amministratori (ed ai Sindaci se nominati). =====

===== ART.42 (Rappresentanza della Cooperativa) =====

La rappresentanza della Società spetta così come segue: =====

A) Spetta all'Amministratore Unico, in caso di organo unipersonale. =====

B) Se vi sia Consiglio di Amministrazione, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o, in via sostitutiva, al Vice Presidente, nei casi di assenza o impedimento del primo), nonché disgiuntamente ad ogni Amministratore Delegato (se nominati), nell'ambito delle attribuzioni delegate. =====

Il concreto esercizio del potere di firma e di rappresentanza da parte del Vice-Presidente attesta di per sé la sussistenza di tali ipotesi ostative ed esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità in proposito; per cui la Società resta validamente impegnata e non potrà opporre ai terzi alcuna eccezione al riguardo. =====

C) Compete al rappresentante legale conferire procure ad negozi o alle liti. =====

===== - CONTROLLO DEI SOCI - COLLEGIO SINDACALE - =====

ART.43 (Poteri di controllo individuale del Socio; Controllo dei Sindaci) =====

I) I Soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dall'Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare - anche tramite professionisti di loro fiducia - i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. =====

II) Ricorrendo i presupposti ex art.2543 C.C., l'Assemblea dovrà procedere alla nomina dei componenti il Collegio Sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, con le funzioni ed i poteri di Legge. =====

===== - PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - =====

ART.44 (Elementi costitutivi del patrimonio) =====

Il patrimonio sociale è costituito: =====

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da quote di valore nominale non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), e non superiore ai limiti stabiliti dalla Legge; =====

b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzzi di gestione di cui all'Art.45; =====

c) da eventuali riserve straordinarie, formate dalle tasse di ammissione e dalle quote non rimborsate ai Soci receduti, decaduti, ed esclusi ed agli eredi dei Soci defunti; =====

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale; =====

e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea e/o prescritto per Legge; =====

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. =====

ART.45 (Bilancio di esercizio) =====

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni esercizio sociale, l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi con cri-

teri di oculata prudenza ed applicando le norme civili e tributarie. =====

Il bilancio deve essere presentato alla Assemblea dei Soci per l'approvazione entro centoventi (n.120) giorni dalla chiusura dell'esercizio. =====

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque nei limiti e alle condizioni previsti dalla Legge (art.2364, u.c., C.C.), l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro n.180 (centottanta) giorni. =====

Nella relazione a corredo del bilancio, l'Organo Amministrativo dovrà indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale, per il conseguimento dello scopo mutualistico, giusta art.2545 C.C. =====

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, e al netto altresì della erogazione dei ristorni (e cioè delle somme eventualmente dovute ai Soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alle paghe contrattuali vigenti per i lavoratori similari), nel rispetto di quanto innanzi indicato nell'Art.15. =====

L'Assemblea procederà alla distribuzione degli utili netti, destinandoli come segue: =====

- a) al fondo di riserva legale ordinaria, nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); =====
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla Legge (giusta Art.2545-quater C.C.); =====
- c) a retribuire le quote sociali effettivamente versate, in misura non superiore al limite massimo consentito per Legge; =
- d) ad eventuale riserva straordinaria; =====
- e) a fini mutualistici. =====

Tutte le riserve sono indivisibili e ne è vietata la distribuzione sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della Cooperativa, sia all'atto del suo scioglimento. =====

===== - SCIOGLIMENTO - =====

===== ART.46 (Scioglimento anticipato) =====

In qualunque caso di scioglimento della Società, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori anche estranei, determinandone i poteri. =====

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione, dedotto il rimborso del capitale effettivamente versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. =====

===== - REGOLAMENTO INTERNO - =====

===== ART.47 (Regolamento) =====

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Cooperativa potrà essere disciplinato da un Regolamento, che sarà approntato dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'Assemblea. =

===== - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - =====

===== ART.48 (Clausola di Arbitrato) =====
Le controversie insorgenti tra i Soci e la Società e quelle promosse da Amministratori, Liquidatori e Sindaci, ovvero nei loro confronti - purchè capaci di formare oggetto di compromesso ai sensi di Legge - saranno risolte da un Arbitro nominato su istanza del Socio più diligente dal Presidente del Tribunale del Circondario in cui si trova la sede sociale. =====
L'Arbitro giudicherà secondo diritto, in modo rituale. =====
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della Parte soccombente, salva diversa decisione assunta dall'Arbitro. =====
===== - NORMA GENERALE DI RINVIO - =====
===== ART.49 (Rinvio) =====
Le clausole mutualistiche di cui all'art.2514 C.C. sonoinderogabili e vanno di fatto osservate. =====
Per quant'altro qui non previsto, valgono le norme generali e speciali dettate in tema di Cooperative, nonchè ogni altra disposizione di Legge vigente in materia. =====

Antonio Deluti
Giovanni Belloni
Giuseppe Alaisio
Ricardo Protti



18 di 18